

Numero 18974 di repertorio / Numero 11812 di raccolta
SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA (E.T.S.)
ESENTE DALLE IMPOSTE DI BOLLO (ARTICOLO 17 LEGGE 460 DEL 1997)
E REGISTRO (CTS, ARTICOLO 82 COMMA 3)
VERBALE DI DEPOSITO ED ASSEVERAZIONE DI PERIZIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di maggio, in Genova,
nel mio studio in via XX Settembre civico ventinove interno dodici,

28 maggio 2025

avanti me, dr. **Ugo BECHINI**, notaro alla sede di Genova, iscritto presso il
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari, sono comparsi i
signori:

- professor **Stefano GARDINI**, nato a Genova il 6 gennaio 1981, domiciliato
ai presenti fini presso la sede sociale di cui *infra*, quale Presidente del
Consiglio Direttivo di **Società Ligure di Storia Patria ONLUS**, con sede
in Genova, piazza Matteotti 5, codice fiscale 00674220108. Fu fondata il 22
novembre 1857 e riconosciuta Ente morale con R.D. 10 luglio 1898 n. 229
(parte supplementare); ritornò all'autonomia in forza dell'articolo 2 DLCP
24 gennaio 1947, n. 245. Egli agisce a seguito della delibera del Consiglio del
28 aprile 2025; se ne allega sub "A" il relativo verbale in copia semplice;
- dottor **Aldo FRECCERI**, nato a Bitonto (BA) il 26 maggio 1946, domiciliato
presso il suo studio in Genova, piazza della Vittoria 12/10, codice fiscale FRC
LDA 46E26 A893Z, ai soli fini dell'asseverazione della relazione di stima di
cui più innanzi;

comparenti della cui identità personale io notaro sono certo. Il professor
GARDINI mi presenta per il deposito nei miei atti la predetta delibera
contenente:

- l'adeguamento della denominazione, nel rispetto dell'articolo 32, comma 3),
DLgs 117/2017 (CTS), mediante inserimento dell'acronimo ETS (Ente del
Terzo Settore);
- l'approvazione della perizia redatta, nel rispetto dell'articolo 22, comma 4,
del CTS, in data 7 aprile 2025 dal dottor Aldo FRECCERI, iscritto nel
Registro dei Revisori Legali al numero 25143: Decreto Ministeriale del 12
aprile 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31bis del 21 aprile 1995.

Dalla relazione risulta un patrimonio netto di euro 79.432 (settantanovemila
quattrocentotrentadue). Sono pertanto verificati i requisiti patrimoniali fissati
dal CTS. Il dottor FRECCERI mi presenta la relazione in originale per
l'allegazione sub "B" e mi chiede di asseverarla. All'uopo mi rende, previe le
ammonizioni di legge, la seguente dichiarazione: *GIURO DI AVERE BENE E
FEDELMENTE ADEMPIUTO ALLE FUNZIONI AFFIDATEMI AL SOLO
SCOPO DI FAR CONOSCERE LA VERITÀ.*

Il professor GARDINI mi presenta per il deposito anche il testo integrale dello Statuto nella sua redazione aggiornata, composto da ventotto articoli; lo si allega sub “C”.

Egli dà atto che il nuovo testo di Statuto, adeguato alla normativa del CTS al fine di richiedere l'iscrizione nel RUNTS, è stato approvato con delibera contenuta nel verbale a mio rogito in data 29 ottobre 2020, repertorio 16269, raccolta 9967, registrato a Genova il 5 novembre 2020 al numero 33419, serie 1T. Precisa inoltre che:

- da allora non si sono avuti mutamenti sostanziali tali da far ritenere venuta meno la delega conferita al Presidente in occasione della predetta delibera;
- l'aggiunta dell'acronimo ETS rappresenta soltanto un mero adeguamento della denominazione per le finalità colà indicate.

I comparenti prendono nota del fatto che io notaro sarò tenuto a rilasciare copia del presente verbale a chiunque ne faccia richiesta.

E richiesto io notaro ho ricevuto il presente atto da me letto ai comparenti che l'approvano e con me notaro lo sottoscrivono alle ore sedici. È stata omessa la lettura di quanto allegato per dispensa ricevuta dai comparenti, che ne possiedono i requisiti. Occupa cinquantasette righe circa su una facciata e quanto fin qui della seconda di un foglio formato A4, scritte in parte da me notaro ed in parte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia.

IN ORIGINALE SOTTOSCRITTO DA:

STEFANO GARDINI

ALDO FRECCERI

UGO BECHINI NOTARO

Verbale del Consiglio della Società Ligure di Storia Patria del 28 aprile 2025

Il giorno 28 aprile 2025, presso la sede sociale di Palazzo Ducale, in piazza Matteotti 5, e da remoto su piattaforma Zoom, alle ore 17, si è riunito il Consiglio direttivo della Società Ligure di Storia Patria, per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. adeguamento della denominazione, nel rispetto dell'articolo 32, comma 3), DLgs 117/2017 (CTS), mediante inserimento dell'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore);
2. approvazione della perizia redatta dal dottor Aldo Frecceri in data 7 aprile 2025, nel rispetto dell'articolo 22, comma 4, CTS (anticipata in allegato);
3. varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri: Basso, Bitossi, Bologna, Calleri, Gardini, Macchiavello, Mosconi, Rollandi, Ruzzin; da remoto, su piattaforma zoom: Guglielmotti, Savelli, Stagno, Tigrino.

Assenti giustificati: Giannattasio, Mambrini.

Presiede il presidente prof. Stefano Gardini; funge da Segretario la prof.ssa Marta Calleri, segretaria della Società.

- 1. Adeguamento della denominazione, nel rispetto dell'articolo 32, comma 3), DLgs 117/2017 (CTS), mediante inserimento dell'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore)**
- 2. Approvazione della perizia redatta dal dottor Aldo Frecceri in data 7 aprile 2025, nel rispetto dell'articolo 22, comma 4, CTS**

Prende la parola il Presidente e dà atto che il nuovo testo di Statuto, adeguato alla normativa del CTS al fine di richiedere l'iscrizione nel RUNTS, è stato approvato con delibera contenuta nel verbale a rogito notar Ugo Bechini di Genova, in data 29 ottobre 2020, repertorio 16269. Il Presidente precisa che da allora non si sono avuti mutamenti sostanziali tali da far ritenere venuta meno la delega conferita al Presidente stesso in occasione della predetta delibera. Pur trattandosi di delega concessa al Presidente, desidera condividere col Consiglio le iniziative da compiersi, per massima trasparenza e documentazione.

Il Presidente evidenzia quindi la necessità di inserire nella denominazione sociale l'acronimo ETS, quale mero adeguamento di legge, e propone altresì di approvare la perizia redatta dal dottor Aldo Frecceri in data 7 aprile 2025, che si allega al presente verbale, dalla quale emerge il rispetto dell'importo minimo di patrimonio richiesto per il conseguimento della personalità giuridica, non inferiore a € 15.000 (quindicimila), e precisamente pari a € 79.432,00 (settantanovemilaquattrocentotrentadue).

Il Consiglio approva all'unanimità l'adeguamento della denominazione e la perizia del dott. Aldo Frecceri.

3. Varie ed eventuali

Il punto cade per mancanza di argomenti.

Letto e approvato seduta stante.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta ha termine alle ore 17,30.

Il Segretario
prof.ssa Marta Calleri

Marta Calleri

Il Presidente
prof. Stefano Gardini

Stefano Gardini

Heferio Porshin.
Stolo Freini



Perizia giurata di stima ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e del D.M. del MLPS n. 106 del 15 settembre 2020.

Relazione giurata ai sensi dell'art. 22, comma 4 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) e dell'art. 16 del D.M. n. 106/2020 della SOCIETA' LIGURE DI STORIA PATRIA (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale O.N.L.U.S.) con sede in Genova Piazza Giacomo Matteotti, 5 - codice fiscale 00674220108

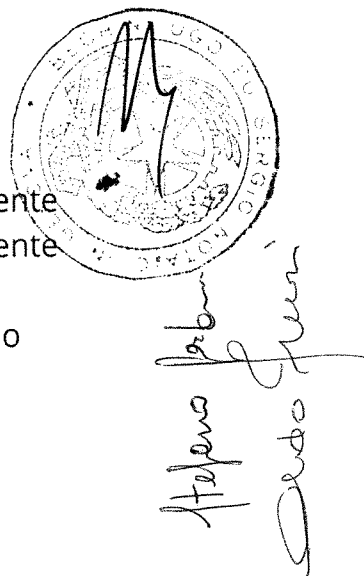
Il sottoscritto Rag. Aldo Frecceri nato il 26.05.1946 a Bitonto (BA), residente in Genova, Piazza della Vittoria 12/10, Cod. Fisc.:FRCLDA46E26A893Z, iscritto al Registro Revisori Contabili n. 25143 G.U. supplemento n.31bis IV serie speciale del 21.04.1995 D.M. 12.04.1995, ricevuto incarico, dal Presidente dell'Associazione Prof. Stefano Gardini nella qualità di legale rappresentante della SOCIETA' LIGURE DI STORIA PATRIA (ONLUS), di stimare in via stragiudiziale il valore dell'intero patrimonio alla data del 31.12.2024 della società in premessa, ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 22, comma 4 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) e dell'art. 16 del D.M. n. 106/2020 che prevede obbligatoriamente, la redazione di una relazione di stima da parte di un esperto iscritto nel registro dei revisori contabili -, espone:

Premessa storica:

- 1) La Società Ligure di Storia Patria (ONLUS), fondata il 22 novembre 1857, ha per suo fine l'indagine delle memorie di Genova, del suo territorio e dei suoi antichi domini; si propone di considerare le testimonianze del passato che a quell'oggetto si riferiscono; curando la conservazione e la illustrazione dei monumenti d'ogni tempo più lontano; mettendo in luce le vecchie cronache, traendo dagli archivi pubblici e privati quei tesori ancora inesplorati.
- 2) La società non ha alcun fine di lucro e tutte le cariche sociali non sono retribuite.

L'attuale Consiglio Direttivo è costituito dai signori:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| - Prof. Stefano Gardini | Presidente |
| - Prof. Marco Bologna | Vice Presidente |
| - Prof. Rodolfo Savelli | Vice Presidente |
| - Prof.ssa Marta Calleri | Segretario |
| - Prof.ssa Sandra Macchiavello | Bibliotecario |
| - Dott.ssa Francesca Mambrini | Tesoriere |
| - Prof. Enrico Basso | Consigliere |
| - Prof. Carlo Bitossi | Consigliere |
| - Prof.ssa Bianca M. Giannattasio | Consigliere |



- | | |
|----------------------------------|-------------|
| - Prof.ssa Paola Guglielmotti | Consigliere |
| - Dott. Massimo Mosconi | Consigliere |
| - Prof.ssa Maria Stella Rollandi | Consigliere |
| - Prof.ssa Valentina Ruzzin | Consigliere |
| - Prof.ssa Laura Stagno | Consigliere |
| - Prof. Vittorio Tigrino | Consigliere |

Esplicazione del metodo estimativo adottato

Attesa la finalità di questa relazione – ossia stimare, ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 22, comma 4 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) e dell'art. 16 del D.M. n. 106/2020 che prevede obbligatoriamente, la redazione di una relazione di stima al fine di garantire che il patrimonio netto della società non sia inferiore al capitale sociale minimo, pari ad € 15.000, imposto per legge. A tal fine dovranno essere utilizzati i criteri prudenziali individuati in dottrina, riconducibili sostanzialmente ai "criteri patrimoniali".

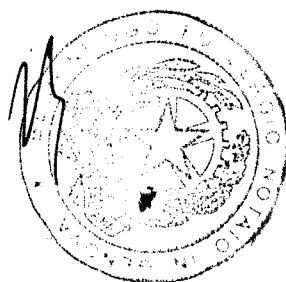
Alla luce di quanto precede la valutazione del patrimonio sociale viene effettuata attribuendo particolare rilievo alle seguenti fasi:

- attribuzione, in via prudenziale, ai beni facenti parte del compendio aziendale, del minore tra il valore netto di bilancio ed il valore effettivo di mercato;
- valutazione al valore nominale derivante dalla contabilità dei crediti certi;
- valutazione al valore contabile delle disponibilità liquide;
- valutazione al valore nominale derivante dalla contabilità dei debiti certi.

La determinazione del patrimonio sociale della società in esame è, come detto, prevalentemente basato sugli elementi compresi nell'attivo mobiliare cui vanno aggregati gli altri rapporti creditorie e debitorie.

La presente perizia, attesa la suddetta finalità di redazione, deve riferirsi al patrimonio della società alla data del 31 dicembre 2024, e pertanto il sottoscritto perito attesta la consistenza ed i valori a detta data, dandone contezza sulla base dei dati contabili rilevati.

Stefano Pashin
Stefano Pashin



STATO PATRIMONIALE DELLA SOCIETA' AL 31.12.2024

ATTIVITA':

1) DISPONIBILITA' LIQUIDE

Rappresenta il saldo attivo del conto corrente bancario acceso presso il BANCO BPM S.p.A. per €. 78.710,005, alla data del 31 dicembre 2024.

Tale disponibilità viene assunta al valore contabile per un totale di €.78.710,00.=

PASSIVITA':

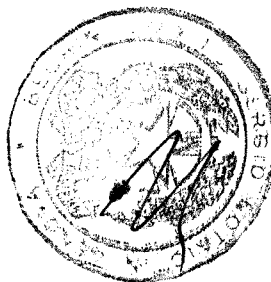
1) ALTRI DEBITI

L'importo concerne il debito verso l'Erario per ritenute dell'anno 2024 per € 975,00 in scadenza di pagamento a gennaio 2025.

Come risulta dalla contabilità non esistono debiti verso fornitori.

E quindi così risulta quantificato lo Stato Patrimoniale al 31.12.2024

Attività	euro
1) CASSA CONTANTE	1.697,00
2) DEPOSITI BANCARI	<u>78.710,00</u>
TOTALE ATTIVITA'	80.407,00
Passività	
1) ALTRI DEBITI	975,00
TOTALE PASSIVITA'	975,00
PATRIMONIO NETTO	79.432,00



Il sottoscritto, a fronte di quanto sopra esposto, dichiara che il valore del patrimonio netto, espresso alla data del 31.12.2024, della società SOCIETA' LIGURE DI STORIA PATRIA (ONLUS) ammonta ad un importo arrotondato non superiore ad € 79.432,00.=, quantificazione desumibile dal valore di stima assegnato alla società oggetto di perizia utilizzando il metodo patrimoniale. Alla luce di quanto sopra esposto il sottoscritto perito dichiara, che il valore del patrimonio, espresso alla data del 31.12.2024, della SOCIETA' LIGURE DI STORIA

PATRIA (ONLUS) codice fiscale 00674220108, con sede legale in Genova Piazza Matteotti n. 5 è pari a **€ 79.432,00** ed attesta che tale valore non è inferiore al minimo richiesto dall'art. 22 comma 4 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 di €. 15.000,00.

Il sottoscritto ritiene di aver assolto l'incarico affidatogli in ottemperanza alle disposizioni di legge ed ai principi della tecnica professionale.

Quanto sopra viene asseverato con giuramento.

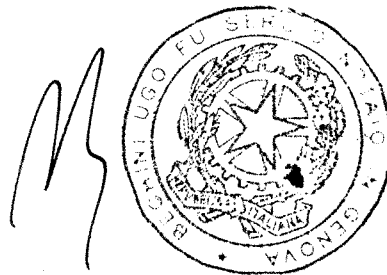
Fatto a Genova oggi, 07 APRILE 2025

All. Rendiconto per cassa al 31.12.2024

Stefano Fregolin
Aldo Frecceri

L'Esperto
(Aldo Frecceri)

Aldo Frecceri



STATUTO della SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA E.T.S.

Art. 1 – Costituzione – Denominazione - Sede - Durata

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Società Ligure di Storia Patria", con sede in Genova, associazione fondata il 22 novembre 1857, riconosciuta Ente morale con R.D. 10 luglio 1898 n. 229, ritornata all'autonomia in forza dell'art.2 D.L.C.P.S. 24 gennaio 1947, n. 245. La associazione è ente di diritto privato, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Essa è apolitica e aconfessionale.
2. Ad avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. La associazione ha sede legale nel comune di Genova, attualmente in Piazza Giacomo Matteotti 5 (Palazzo Ducale).

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. La associazione è costituita senza limitazioni di durata.

Art. 2 – Finalità e Attività

La associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva, dell'attività di interesse generale di cui all'art. 5 lettera F del D. Lgs. 117/2017, consistente nella l'indagine delle memorie di Genova, del suo territorio e dei suoi antichi domini; si propone perciò di considerare attentamente le testimonianze del passato che a quell'oggetto si riferiscono; curando la conservazione e la illustrazione dei monumenti d'ogni tempo più lontano; mettendo in luce le vecchie cronache, onde riceve maggior lume e sicurezza di prove la storica verità; traendo dagli archivi pubblici e privati quei tesori di patria erudizione che vi giacciono ancora inesplorati o negletti; dando insomma, quanto più le venga fatto, incitamento allo studio d'ogni notizia civile ed economica, religiosa, letteraria ed artistica, così del popolo nostro come d'altri d'Italia, o di terre lontane, che con esso abbiano avuto attinenza o relazione, nell'ambito della tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1.6.1939 n. 1089, ivi comprese le biblioteche ed i beni di cui all'art. 1 comma b del D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409, per il perseguimento di utilità sociale. L'attività sociale comprende anche quella relativa alla tutela, alla promozione ed alla valorizzazione delle cose di interesse numismatico, con particolare attenzione alla monetazione della Repubblica di Genova e delle zecche Liguri, affidata alle cure dei soci già appartenenti al Circolo Numismatico Ligure "Corrado Astengo" confluito nell'associazione a seguito della deliberazione assunta in data 19 dicembre 1964, come sezione autonoma.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, fatta eccezione per quelle direttamente connesse.

La Società non ha fine alcuno di lucro e tutte le cariche sociali, in quanto tali, non sono retribuite.

Per il perseguimento dei propri scopi, la associazione potrà aderire anche ad altri

organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017.

L'Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 3 – Patrimonio

1. Il patrimonio è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- b) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità dell'Ente, espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- c) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- d) parte non utilizzata delle rendite che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- e) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
- f) avanzi di amministrazione.

2. Le entrate della Società sono costituite dalle rendite dei capitali investiti; dalle quote dei soci ordinari, da contributi elargiti da enti pubblici e da privati; da ogni altro provento di qualsiasi natura. Le entrate di cui sopra sono tutte volte al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. La associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio della Società comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, aderenti, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Art. 5 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con delibera del Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso

positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 6 – Soci Ordinari

I soci hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Appartengono alla Società, in qualità di soci ordinari, le persone ed enti che chiedano di esservi ammessi con domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza, controfirmata da due soci, che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Assemblea.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Ciascun socio paga annualmente, entro il mese di marzo la quota sociale stabilita dall'Assemblea e, se in regola con tale pagamento, esercita tutti i diritti sociali.

Il socio in arretrato di numero due quote sociali si intende dimissionario.

Art. 7 – Soci Onorari

È istituita una categoria di soci onorari, nella quale, su proposta del Consiglio Direttivo, possono essere accolti, per deliberazione dell'Assemblea, quelle persone e quegli enti che si saranno resi particolarmente benemeriti verso la Società nei fini suoi propri.

Art. 8 – Soci Corrispondenti

È istituita una categoria di soci corrispondenti, da nominare con la procedura di cui all'art. 7, fra le persone residenti fuori d'Italia che, in qualsiasi modo, giovino alle attività e al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 9 – Diritti dei soci

La Società non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione di nuovi associati, e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

I soci onorari e i soci corrispondenti godono di tutti i diritti spettanti ai soci ordinari, senza obbligo di corresponsione di alcuna quota.

I soci hanno diritto:

- a) di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni organizzate dalla Società Ligure di Storia Patria ovunque si svolgano;
- b) di godere dei servizi predisposti;
- c) di partecipare alla vita associativa mediante l'esercizio del diritto di voto e di elettorato attivo e passivo entro i limiti del presente statuto.
- d) di esaminare i libri sociali.

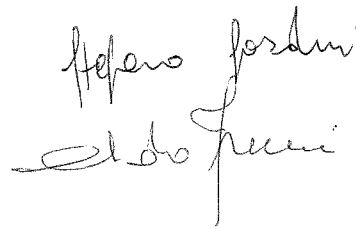
È tassativamente esclusa ogni partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 10 – Organi della Associazione

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;

- c) l'Organo di controllo (eventuale)
- d) Il Revisore legale dei Conti (eventuale);
- e) il Collegio dei Probiviri.



Art. 11 – Assemblea

Compete all'Assemblea ogni decisione riguardante la vita della Società; l'ammissione dei soci; la nomina delle cariche sociali; i mutamenti statutari; l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'esercizio annuale e quanto altro per legge o per il presente Statuto è ad essa riservato.

L'assemblea è costituita da tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale, nonché dai soci onorari e corrispondenti.

Si riunisce in via ordinaria due volte l'anno, nel primo e nell'ultimo trimestre. Si riunisce in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno e quando è richiesto da almeno i due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo o da un terzo dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

È convocata mediante comunicazione scritta spedita in via ordinaria almeno quindici giorni prima a tutti i soci, al domicilio di ciascuno di essi risultante dall'albo sociale, contenente l'indicazione delle materie all'ordine del giorno.

È validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci ordinari, in regola con il pagamento della quota sociale, nonché dei soci onorari e corrispondenti e in seconda convocazione, che non può aver luogo nel giorno fissato per la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Delibera, tanto in prima che in seconda convocazione, sempre a maggioranza dei presenti, salve le ipotesi di cui al successivo art. 13. I soci intervengono all'assemblea soltanto di persona, con esclusione della facoltà di delega, per cui resta valido il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, Cod. Civ. Gli Enti intervengono a mezzo di un proprio rappresentante.

Presso la sede sociale verrà affissa copia delle deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti per un periodo di venti giorni da ciascuna data di approvazione.

Art. 12 – Assemblea Ordinaria

All'Assemblea ordinaria, da tenersi nel primo trimestre di ogni anno, è demandata, sentita la relazione dell'eventuale Organo di Controllo, l'approvazione del conto consuntivo per l'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.

All'Assemblea ordinaria, da tenersi nel quarto trimestre di ogni anno, è demandata l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio annuale con inizio al primo gennaio successivo, nonché la determinazione dell'ammontare della quota sociale annua. Nel caso che l'assemblea non provveda, rimane ferma, per quello successivo, la misura fissata per l'esercizio in corso. L'Assemblea provvede inoltre al rinnovo dei componenti delle cariche previste, quando esse vengano a scadere per compiuto triennio.

Art. 13 – Deliberazioni particolari

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto l'assemblea deve essere convocata con comunicazione spedita almeno venti giorni prima e con invio, nel medesimo termine, al domicilio dei soci del testo delle modifiche proposte. In tal caso, fermo quanto sopra stabilito per quel che attiene alle riunioni in prima convocazione, l'assemblea, nel caso si riunisca in seconda convocazione, è validamente costituita solo con l'intervento di almeno un terzo dei soci ordinari, in regola col pagamento delle quote sociali, nonché dei soci

onorari e corrispondenti e delibera con voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento della associazione e la devoluzione del patrimonio è sempre necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci ordinari, in regola col pagamento delle quote sociali, nonché dei soci onorari e corrispondenti.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo provvede alla amministrazione e al raggiungimento dei fini culturali della Società.

È composto da un Presidente, due Vicepresidenti, e dodici Consiglieri eletti dall'Assemblea per un triennio.

Il Consiglio nomina nel suo seno: un Segretario, un Tesoriere e un Bibliotecario.

I componenti del Consiglio Direttivo sono convocati a domicilio con preavviso di almeno dieci giorni contenente l'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza, il Presidente può disporre la convocazione verbale o con altro mezzo anche senza l'osservanza del detto preavviso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide intervenendo la maggioranza dei suoi componenti. Delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 15 – Elezioni dei componenti del consiglio direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'assemblea a schede segrete, attraverso successive e separate elezioni: la prima per la nomina del Presidente, la seconda dei Vicepresidenti, la terza dei Consiglieri e la quarta dei Proviviri. Risultano eletti coloro che abbiano raccolto il maggior numero di suffragi e in caso di parità il più anziano per appartenenza alla Società.

In caso di vacanza da uno fino a sette componenti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea, nella sua prima riunione, provvede alle necessarie sostituzioni ed il nuovo od i nuovi eletti scadono insieme con gli altri componenti in carica all'atto della nomina.

In caso di vacanza di più di sette dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo decade automaticamente e l'Assemblea provvede a rinnovarlo integralmente.

Art. 16 – Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il potere di rappresentanza attribuitogli è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

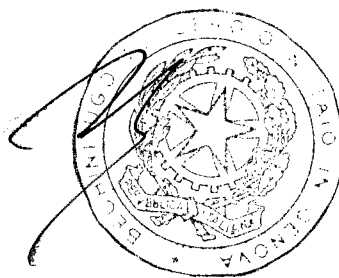
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo; sottoscrive gli atti di ufficio e tutti gli altri che costituiscono obbligazioni per la Società di qualunque natura; può prendere deliberazioni urgenti riferendone alla prima riunione del Consiglio Direttivo per la ratifica.

Art. 17 – I Vice Presidenti

I Vicepresidenti, in ordine di anzianità per appartenenza alla Società, suppliscono il Presidente in caso di vacanza o impedimento.

Oltre a quanto previsto dal precedente comma, svolgono le funzioni proprie del Presidente che egli, di volta in volta, ritenga di delegare ad uno di essi o ad entrambi.

congiuntamente.



Art. 18 – Il Segretario

Il Segretario assiste il Presidente nel disimpegno delle sue funzioni; compila i processi verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo; attende alla corrispondenza ordinaria; alla conservazione dell'archivio sociale e alla pubblicazione degli atti della Società. Un Vicesegretario, scelto fra i soci, lo coadiuva ove il Presidente, previo accordo col Segretario stesso, ritenga di nominarlo.

Art. 19 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la riscossione dei contributi dei soci e di ogni altro provento della Società; paga le spese stanziate in preventivo o deliberate straordinariamente dall'Assemblea dietro mandato firmato dal Presidente; tiene i libri contabili e compila il progetto di bilancio preventivo e consuntivo di ogni esercizio annuale da presentarsi, previa approvazione del Consiglio Direttivo, all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 20 – Il Bibliotecario

Il Bibliotecario ha la cura della biblioteca sociale; ne assicura la conservazione ed il buon andamento e provvede affinché siano tenuti a disposizione dei frequentatori i cataloghi delle opere che la compongono, dei giornali e delle riviste. Tiene aggiornati i cataloghi con i nuovi acquisti e i doni ricevuti, con indicazione, per quest'ultimi, del nome dei donatori.

Può rilasciare libri e riviste a prestito a domicilio, per un periodo limitato e secondo le norme da emanarsi dal Consiglio Direttivo in apposito regolamento, soltanto ai soci ordinari, in regola col pagamento delle quote sociali, nonché ai soci onorari e corrispondenti con la precisazione che non possono però prestarsi a domicilio: dizionari ed enciclopedie, atlanti, carte geografiche e simili; manoscritti; opere a qualsivoglia titolo preziose o rare; opere che occorrono ai bisogni d'ufficio e di redazione o siano di uso frequente o bisognose di restauro; opere lasciate in deposito.

Art. 21 – Organo di Controllo (eventuale)

Nell'ipotesi in cui per due esercizi consecutivi fossero superati due dei limiti dimensionali di cui all'articolo 30, comma 2, del Dlg.117/2017 (attivo patrimoniale di euro 110.000, 00; entrate di euro 220.000,00; numero 5 dipendenti occupati in media durante l'esercizio) l'associazione avrà l'obbligo di dotarsi di un Organo di Controllo. In tal caso entreranno in vigore le seguenti disposizioni:

1. L'organo di controllo sarà monocratico, in conformità a quanto previsto dall'art. 30 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Al soggetto chiamato a far parte dell'organo di controllo si applicherà l'art. 2399 del codice civile.
3. Egli dovrà essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile.
4. L'organo di controllo vigilerà sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, anche sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo.
5. L'organo di controllo eserciterà inoltre il controllo contabile, in tutti i casi in cui non sia obbligatoria la presenza di un soggetto incaricato della revisione legale dei

conti della associazione.

6. L'organo di controllo eserciterà inoltre compiti di monitoraggio delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017.

7. L'organo di controllo attesterà che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

8. Il soggetto chiamato a far parte dell'organo di controllo avrà facoltà di procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, potrà chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati atti.

Art. 22 – Revisore legale dei conti (eventuale)

Nell'ipotesi in cui per due esercizi consecutivi fossero superati due dei limiti dimensionali di cui all'articolo 31 del Dlg.117/2017 (attivo patrimoniale di euro 1.100.000,00; entrate di euro 2.200.000,00; numero 12 dipendenti occupati in media durante l'esercizio) l'associazione avrà l'obbligo di dotarsi di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 23 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti tra i soci dall'Assemblea dei soci. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio decide delle questioni di sua competenza a maggioranza assoluta. La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Il Collegio potrà redigere un regolamento, da sottoporre al Consiglio Direttivo e alla Assemblea, con norme di procedura ispirate ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e con norme riguardanti il funzionamento.

Art. 24 – Compiti del Collegio dei probiviri.

Ogni socio ha l'obbligo di adire in via compromissoria il Collegio dei Probiviri:

- a) per qualsiasi controversia nascente nei confronti dell'associazione o dei soci o per l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto ed eventuale regolamento di attuazione;
- b) per qualsiasi controversia inerente l'esercizio dei propri diritti o l'adempimento dei propri doveri di socio;
- c) per qualsiasi controversia nei confronti di altri soci limitatamente ai rapporti associativi.

Il Collegio dei Probiviri esamina e giudica sull'osservanza della disciplina associativa e sulla violazione delle norme statutarie e regolamentari e può irrogare al socio le seguenti sanzioni disciplinari, a seconda della gravità delle violazioni commesse:

- 1) il richiamo scritto;
- 2) la sospensione dalle attività e dai diritti sociali per un periodo massimo di sei mesi;
- 3) la esclusione.

Art. 25 – Pubblicazioni sociali

È compito del Consiglio Direttivo soprintendere alla pubblicazione degli atti della Società. Qualunque proposta di pubblicazione deve essere sottoposta al Consiglio per le opportune

decisioni.

Ai soci ordinari in regola col versamento della quota sociale, nonché ai soci onorari e corrispondenti competono i volumi degli Atti sociali degli anni di appartenenza alla Società.

Art. 26 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017. In particolare, qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate della associazione siano inferiori ad euro 220.000,00 il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
3. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.
4. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio economico di previsione per l'anno successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente.
5. Dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
6. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 27 – Disposizione Transitoria

1. Non sono suscettibili di immediata applicazione le disposizioni del presente statuto che presentano un nesso di diretta riconducibilità all'istituzione ed all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore ovvero all'adozione di successivi provvedimenti attuativi.
2. La disciplina fiscale attualmente vigente per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) rimarrà in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni recate dal titolo X del D.Lgs. 117/2017 e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico del Terzo Settore.
3. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore continueranno ad applicarsi tutte quelle disposizioni statutarie previgenti rese necessarie ai fini dell'iscrizione della associazione nei Registri Onlus.
4. Le norme statutarie previgenti rese necessarie ai fini dell'iscrizione della associazione nei Registri Onlus, perderanno efficacia a decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 28 – Disposizione finale

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia ed in particolare dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017 n.117).

Alm. Ferlini
Stefano Ricci



Copia conforme
dell'originale
registrato
a Genova il 03/06/2025
al numero 19099 1T
esatti euro

Genova, addì 09/07/2025

Esente da bollo per
gli usi consentiti
dalla Legge